

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio centrale per il referendum composto dai Signori:

Dott. Salvatore	CAPORASO	Presidente
Dott. Antonio	SINISCALCHI	Vice Presidente
Dott. Vincenzo	IANNELLI	Vice Presidente
Dott. Renato	GRANATA	Componente
Dott. Cesare	MOSCONE	Componente
Dott. Bruno	FABI	Componente
Dott. Giuseppe	BARONI	Componente
Dott. Modestino	PEDRONI	Componente
Dott. Luigi	FERRERO	Componente
Dott. Filippo	AURITI	Componente
Dott. Ruggiero	TRESCA	Componente
Dott. Alfonso	ALIBRANDI	Componente
Dott. Marcello	DONDONA	Componente
Dott. Michele	MARTORANO	Componente
Dott. Marcellino	MAZZA	Componente
Dott. Vincenzo	NAPOLETANO	Componente
Dott. Giuseppe	PROVITERA	Componente
Dott. Eduardo	FERNANDES	Componente
Dott. Franco	NEGRO	Componente
Dott. Gino	MARESCA	Componente
Dott. Vittorio	VALENTINO	Componente
Dott. Mario	BARBA	Componente
Dott. Cesare	FORNARI	Componente
Dott. Renzo	UGAZZI	Componente

Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum abrogativo degli articoli 17, comma primo, limitatamente alle parole: “2) l’ergastolo”; 53, comma primo, limitatamente alle parole: “o di vincere una resistenza all’autorità”; 57; 57-bis; 203; 204, comma secondo, limitatamente alle parole: “Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge”; 205, comma primo, limitatamente alle parole: “o di proscioglimento” e comma secondo (Possono essere ordinate con provvedimento successivo: 1) nel caso di condanna, durante l’esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena; 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge); 206; 222; 223; 224; 225; 226; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 256; 261; 262; 265; 266; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 278; 279; 290; 290-bis; 291; 292; 292-bis; 293; 297; 299; 302; 303; 304; 305; 312; 327; 330; 332; 333; 340; 341; 342; 343; 344; 352; 402; 403; 404; 405; 406; 414, comma terzo (Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti); 415; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 510; 511; 512; 527; 528; 529; 565; 571, comma secondo, limitatamente alle parole: “ridotte ad un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni”; 578; 587; 592; 596-bis; 603; 633, comma secondo (Le pene si applicano congiuntamente, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi); 654; 655; 656; 657; 661; 662; 663; 663-bis; 666; 668; 724; 725 e 726 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

- che con verbale 14 febbraio 1977 della Cancelleria di questa Corte Suprema dieci cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dichiararono di voler promuovere, in base agli artt. 75 e 27 Costituzione e 7 della Legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, la raccolta di almeno 500.000 firme di

elettori per la richiesta di un referendum popolare sul seguente quesito: "Volete che siano abrogati gli articoli 17, comma primo, limitatamente alle parole: "2) l'ergastolo"; 53, comma primo, limitatamente alle parole: "o di vincere una resistenza all'autorità"; 57; 57-bis; 203; 204, comma secondo, limitatamente alle parole: "Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge"; 205, comma primo, limitatamente alle parole: "o di proscioglimento" e comma secondo (Possono essere ordinate con provvedimento successivo: 1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena; 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge); 206; 222; 223; 224; 225; 226; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 256; 261; 262; 265; 266; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 278; 279; 290; 290-bis; 291; 292; 292-bis; 293; 297; 299; 302; 303; 304; 305; 312; 327; 330; 332; 333; 340; 341; 342; 343; 344; 352; 402; 403; 404; 405; 406; 414, comma terzo (Alla pena stabilita nel n. I soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti); 415; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 510; 511; 512; 527; 528; 529; 565; 571, comma secondo, limitatamente alle parole: "ridotte ad un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni"; 578; 587; 592; 596-bis; 603; 633, comma secondo (Le pene si applicano congiuntamente, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi); 654; 655; 656; 657; 661; 662; 663; 663-bis; 666; 668; 724; 725 e 726 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazione?";

- che tale iniziativa fu regolarmente annunciata dalla Corte suddetta con avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 15.2.1977;

- che successivamente, con verbale 30 giugno 1977 della Cancelleria della Corte suddetta, i Signori Pietroletti Glauco, Capuzzo Francesca Romana, Pallicca Davide, Calderisi Giuseppe, Zeno Zencovich Vincenzo, Vigevano Paolo, iscritti rispettivamente ai nn. 2-3-5-7-9 e 10 dei promotori ed iscritti altresì nelle liste elettorali, riferendosi alla dichiarazione di cui al verbale del 14.2.1977, presentarono formale richiesta di referendum sopra indicato, depositando - ai

sensi dell'art. 28 della Legge 25.5.1970, n. 352, e successive modificazioni - 63 scatole-pacchi nelle quali dichiararono racchiusi fogli contenenti oltre 700.000 firme di cittadini italiani elettori per la Camera dei Deputati;

- che questo Ufficio Centrale, in vista della complessità delle operazioni, per ottenere la maggior precisione possibile del controllo e dei calcoli da farsi, chiese con verbale del 4.7.1977 di essere autorizzato dal Signor Primo Presidente di valersi della collaborazione del Centro Elettronico di Documentazione esistente presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo di questa Corte Suprema di Cassazione, oltre che dei magistrati appartenenti all'Ufficio suddetto, nonché di un consistente ufficio di segreteria e tutto l'altro personale che si dovesse ritenere necessario;

- che l'autorizzazione fu concessa con decreto del Primo Presidente, il quale con altro decreto mise a disposizione dell'Ufficio Centrale i magistrati, i funzionari e l'altro personale richiesto;

- che dal 5 al 21.7.1977 l'Ufficio Centrale procedette all'apertura dei plichi ed alla identificazione dei fogli mediante timbratura e numerazione progressiva, fogli che furono poi ricollocati in altrettanti pacchi, debitamente numerati e sigillati;

- che in 77 sedute tenute di mattino e di pomeriggio dal 22 settembre 1977 all'11 novembre 1977 l'Ufficio Centrale ha proceduto direttamente all'esame definitivo e totale di tutti i fogli aperti;

- che il risultato definitivo - conformemente ai dati ricavati dall'elaboratore elettronico - su un totale di 568.578 firme esaminate, è il seguente:

- a) firme regolari 522.100
- b) firme irregolari 46.478

- che essendosi raggiunto e superato il numero minimo di 500.000 firme voluto dalla legge, in base al numero dei fogli contenuti nei plichi finora aperti, l'operazione può dichiararsi chiusa, ogni ulteriore adempimento, comportando un'attività del tutto superflua e irrilevante;

- che pertanto può senz'altro darsi atto: a) che la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge; b) che essa è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati; c) che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di timbratura dei fogli regolari; d) che la richiesta di abrogazione degli articoli 17, comma primo, limitatamente alle parole:

“2) l’ergastolo”; 53, comma primo, limitatamente alle parole: “o di vincere una resistenza all’autorità”; 57; 57-bis; 203; 204, comma secondo, limitatamente alle parole: “Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge”; 205, comma primo, limitatamente alle parole: “o di proscioglimento” e comma secondo (Possono essere ordinate con provvedimento successivo: 1) nel caso di condanna, durante l’esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena; 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge); 206; 222; 223; 224; 225; 226; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 256; 261; 262; 265; 266; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 278; 279; 290; 290-bis; 291; 292; 292-bis; 293; 297; 299; 302; 303; 304; 305; 312; 327; 330; 332; 333; 340; 341; 342; 343; 344; 352; 402; 403; 404; 405; 406; 414, comma terzo (Alla pena stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti); 415; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 510; 511; 512; 527; 528; 529; 565; 571, comma secondo, limitatamente alle parole: “ridotte ad un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni”; 578; 587; 592; 596-bis; 603; 633, comma secondo (Le pene si applicano congiuntamente, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi); 654; 655; 656; 657; 661; 662; 663; 663-bis; 666; 668; 724; 725 e 726 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata, contenente le firme, di ciascun foglio; e) che il numero definitivo delle firme valide esaminate supera il numero di 500.000 voluto dalla legge;

- che l’Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ha depositato deduzioni scritte con atto del 28 novembre 1977;

- considerato che il compito dell’Ufficio Centrale si esaurisce tutto nella verifica della legittimità formale della proposta di referendum, implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

- che, pertanto, relativamente all’oggetto del referendum spetta a questo Ufficio constatare esclusivamente se l’atto considerato è una legge o un atto

normativo avente forza di legge e se al riguardo è intervenuta abrogazione legislativa o sentenza di annullamento della Corte Costituzionale;

- che è demandato, invece, alla Corte Costituzionale il giudizio sull'ammissibilità del referendum *ratione materiae* e correlativamente l'individuazione dei limiti di questo giudizio e della sua eventuale estensibilità, oltre le testuali previsioni dell'art. 75 comma 2 Cost., rispetto alle leggi costituzionalmente obbligatorie, ovvero essenziali per il funzionamento dell'ordinamento democratico;

- che non spetta, pertanto, all'Ufficio prendere posizione sulla ammissibilità della proposta in quanto diretta all'abrogazione di un cospicuo numero di articoli del codice penale costituente legge essenziale per il funzionamento dell'ordinamento democratico;

- che è fuori discussione il carattere di atto con forza di legge del decreto di approvazione di tale codice;

- che il referendum è diretto contro articoli del codice approvato con R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398 "e successive modificazioni";

- che, in effetti, taluni degli articoli di cui alla proposta di referendum sono stati introdotti o modificati con atti normativi successivi, i cui estremi non risultano indicati nella richiesta;

- che, tuttavia, il principio dell'omogeneità della normativa sottoposta a referendum non comporta la corrispondenza in senso assoluto di ogni singolo referendum ad ogni singolo atto normativo, ma deve ritenersi rispettato anche quando gli atti, pur nella loro pluralità, siano sistematicamente incorporati in un testo legislativo avente unità di oggetto;

- che ciò posto la molteplicità degli atti normativi che hanno inciso su talune delle disposizioni del codice, la cui unitarietà, quale corpo di leggi, è addirittura emblematica, non è di ostacolo alla sottoposizione di più articoli del codice medesimo aventi fonte normativa autonoma ad un unico referendum abrogativo; e la dizione "e successive modificazioni", nonostante la mancata indicazione formale della fonte di tali modifiche, risulta sufficiente alla individuazione sostantiva delle disposizioni sottoposte a referendum che sono quelle risultanti dalle operate sostituzioni, modificazioni o integrazioni "successivamente" intervenute fino al momento della proposizione del referendum;

- che numerose disposizioni fra quelle sottoposte a referendum hanno formato oggetto di pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale, ma det-

te pronunce non hanno toccata la portata testuale e lessicale di tali disposizioni - fatta eccezione per l'art. 272 cod. pen. - e quindi esse vanno ugualmente sottoposte a referendum essendo rimaste immutate nell'ordinamento: così è per gli artt. 224 (sentenza n.1/1971); 330 commi 1 e 2 (sentenza n. 31/1969); 415 (sentenza n. 108/1974); 503 (sentenza n. 290/1974); 506 (sentenza n. 222/1972); 507 (sentenza n. 84/1969); 666 (sentenza n. 56/1970); ma così è anche per l'art. 272, nonostante esso sia stato ridotto a due dei suoi tre commi originari per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1966, e ciò perchè la rispettiva proposta di referendum debbesi ritenere riferibile e riferita allo stesso art. 272 nella sua formulazione ridotta.

PER QUESTI MOTIVI

letti gli artt. 75 della Costituzione, 8, 9, 27 e 32 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni;

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

DICHIARA

legittima la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito: "Volete che siano abrogati gli articoli 17, comma primo, limitatamente alle parole: "2) l'ergastolo"; 53, comma primo, limitatamente alle parole: "o di vincere una resistenza all'autorità"; 57; 57-bis; 203; 204, comma secondo, limitatamente alle parole: "Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge"; 205, comma primo, limitatamente alle parole: "o di proscioglimento" e comma secondo (Possono essere ordinate con provvedimento successivo: 1) nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena; 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza; 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge); 206; 222; 223; 224; 225; 226; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 256; 261; 262; 265; 266; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 278; 279; 290; 290-bis; 291; 292; 292-bis; 293; 297; 299; 302; 303; 304; 305; 312; 327; 330; 332; 333; 340; 341; 342; 343; 344; 352; 402; 403; 404; 405; 406; 414, comma terzo (Alla pena

stabilita nel n. 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti); 415; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 510; 511; 512; 527; 528; 529; 565; 571, comma secondo, limitatamente alle parole: "ridotte ad un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni"; 578; 587; 592; 596-bis; 603; 633, comma secondo (Le pene si applicano congiuntamente, e si procede di ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi); 654; 655; 656; 657; 661; 662; 663; 663-bis; 666; 668; 724; 725 e 726 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni?"

DICHIARA

cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del referendum.

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata:

All'On. Presidente della Repubblica;

Agli Onn. Presidenti delle Camere;

All'On. Presidente del Consiglio dei Ministri;

Al Sig. Presidente della Corte Costituzionale.

DISPONE

che essa venga notificata a mezzo di ufficiali giudiziari ai presentatori della richiesta Signori Pietroletti Glauco, Capuzzo Francesca Romana, Pallicca Davide, Calderisi Giuseppe, Zeno Zencovich Vincenzo, Vigevano Paolo, nel termine di cinque giorni dalla data di questa ordinanza.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il Referendum, nell'edificio della Corte Suprema di Cassazione il 6 dicembre 1977.

Roberto Caporusso
Antonio Liguori
Vincenzo Juncos

Campagna

Bruno Fabi
Giuseppe Baroni

Alfonso Tassinari

Luigi Ferraro

Filippo Aubert

Luigi Turchi

Myron Mikoyan

Marcello Sordani

Nichola Martorana

U. S. P.

Giuseppe Verrini
Giuseppe Pontieri

Edoardo Gennarelli

Franco Negro

Giulio Mancini

Antonio Falcatone

Mario Puri

Cesare Tomasi
Vincenzo Vignone

Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di
Cassazione il 6 dicembre 1977.

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

(Dott. Modestino Cirilli)
Modestino Cirilli